



Art. 1 - COSTITUZIONE

1. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (di seguito denominata F.A.S.I.), è l'associazione apolitica e aconfessionale, che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, **formativa**, agonistica ed amatoriale dell'Arrampicata Sportiva praticata sulla roccia e su apposite strutture **artificiali** nelle diverse discipline della **Lead, del Boulder e della Speed**, ed è costituita dalle Società **Sportive** o Associazioni **Sportive** - regolarmente affiliate - che nell'ambito delle regole del dilettantismo e senza scopi di lucro, ne propagano l'idea e ne realizzano gli scopi.
2. La F.A.S.I. - **riconosciuta dapprima come Disciplina Sportiva Associata (11.02.1986), e successivamente riconosciuta, Federazione Sportiva Nazionale, con Delibera del 16 dicembre 2021 n. 1699 del Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito denominato C.O.N.I.) - è l'unica Federazione Nazionale riconosciuta ai fini sportivi per le attività dell'arrampicata sportiva con lo status di Federazione Sportiva Nazionale.** Essa ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. ed ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs. 15/04.
3. La F.A.S.I. è retta da norme statutarie e regolamentari, basate sul principio di democrazia interna, sul principio di partecipazione all'attività sportiva di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
4. La F.A.S.I. svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., **del C.I.P. e del I.P.C.**, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti della sua attività. La F.A.S.I. svolge la sua attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'I.F.S.C. (International Federation of Sport Climbing), purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. **e del C.I.P. e del I.P.C.**



5. La F.A.S.I. aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A. che devono intendersi quindi integralmente richiamate nel presente Statuto, ivi incluse quelle relative alla competenza del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) per le attività sportive degli atleti con disabilità.
6. La F.A.S.I. aderisce incondizionatamente alle norme del Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal C.O.N.I. che devono intendersi quindi integralmente richiamate nel presente Statuto.
7. La F.A.S.I. ha inoltre lo scopo di sviluppare la gestione tecnico-organizzativa e formativa dell'arrampicata sportiva, per le categorie di disabilità fisiche e visive (Paraclimbing) e per quelle intellettive (Specialclimbing), praticata sulla roccia e su apposite strutture artificiali nelle diverse discipline della Lead, del Boulder e della Speed, in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del C.I.P., dell'I.P.C. (International Paralympic Committee) e/o dell'I.F.S.C.
8. La F.A.S.I. - come da delibera del 17 dicembre 2010 del Consiglio Nazionale del C.I.P. è riconosciuta, ai fini sportivi, quale Disciplina Sportiva Paralimpica che in Italia coordina e organizza l'attività didattica, **formativa**, agonistica ed amatoriale del Paraclimbing, sotto la vigilanza del C.I.P. al quale è riconosciuto il potere di vigilanza anche sull'utilizzo dei contributi dallo stesso erogati.

Art. 2 - DURATA E SEDE

1. La F.A.S.I. ha una durata illimitata, la sua sede è a **Milano** e può istituire proprie sedi **periferiche e/o operative**.

Art. 3 - FINI ISTITUTIVI

1. La F.A.S.I. ha i seguenti fini istitutivi:

1. organizza le attività sportive relative all'Arrampicata Sportiva sul territorio nazionale di carattere provinciale, regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
2. promuove la massima diffusione dell'Arrampicata Sportiva al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio, ~~ferme le competenze delle Regioni e degli Enti locali;~~
3. detta i principi fondamentali per la disciplina dell'Arrampicata Sportiva per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
4. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, nelle attività sportive;
5. sviluppa e promuove l'Arrampicata Sportiva e nei settori agonistici, amatoriale e dell'educazione motoria giovanile mediante corsi di avviamento, ~~fin dall'età prescolare, ferme le competenze delle Regioni in materia;~~
6. la formazione dei docenti inseriti nel mondo della scuola, in ottemperanza al D.M. 177/2000;
7. studia e divulga i necessari metodi di preparazione ed allenamento, con la formazione dei quadri tecnici - allenatori, istruttori, tracciatori, giudici di gara e guide blind (per gli atleti con disabilità visive) - in stretta collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. e la Federazione Medico Sportiva Italiana;
8. stabilisce ed attua i programmi di formazione di atleti e tecnici;
9. promuove la disciplina dell'Arrampicata Sportiva, anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici, non a scopo di lucro;
10. favorisce la costruzione di impianti artificiali, per l'Arrampicata Sportiva, ~~specialmente nelle scuole,~~ anche in collaborazione con le iniziative di Enti pubblici o privati;
11. determina i criteri ed effettua l'omologazione degli impianti artificiali per la pratica dell'Arrampicata Sportiva; può, altresì, contribuire allo sviluppo di siti naturali per la pratica dell'Arrampicata Sportiva;

12. garantisce la partecipazione dei propri atleti all'attività agonistica internazionale;
13. promuove la protezione degli ambienti naturali ove si svolge la pratica dell'Arrampicata Sportiva, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle regioni;
14. garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo;

Art. 5 - GLI ORGANI E STRUTTURE FEDERALI

1. Gli organi e le strutture della F.A.S.I., le cui funzioni esclusive non sono delegabili, si distinguono in Organi aventi poteri di gestione sportiva - sub A e sub B - Organi di gestione della giustizia federale - sub C - e strutture federali - sub D - come segue:

A - ORGANI CENTRALI:

1. Assemblea Nazionale;
2. Presidente della Federazione;
3. Consiglio Federale;
4. Segretario Generale;
5. Collegio dei Revisori dei Conti;

B - ORGANI PERIFERICI:

1. Assemblea regionale;
2. Presidente regionale;
3. Consiglio regionale;
4. Delegato regionale;
5. Assemblea provinciale;
6. Presidente provinciale;
7. Consiglio provinciale.

~~8. Delegato provinciale.~~

C - ORGANI DI GIUSTIZIA e altri organi di gestione della giustizia federale:

1. Giudice Sportivo Nazionale;
2. Corte Sportiva di Appello, se attivata;
3. Tribunale Federale;

4. Corte Federale di Appello;
5. Procura Federale;
6. Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

D - Strutture Federali:

1. Segreteria federale;
2. Commissione Tecnica Nazionale;
3. Commissione Impianti Sportivi;
4. Commissione Medica;
5. Commissione Nazionale Giudici di Gara;
6. Commissione Studi Ricerche e formazione.

Art. 6 - LE PERSONE

1. Le persone fisiche che fanno parte della F.A.S.I. sono:
 - a. gli atleti;
 - b. i dirigenti federali;
 - c. gli associati degli affiliati
 - d. i dirigenti sociali;
 - e. i tecnici sociali ed i tecnici federali;
 - f. i giudici di gara;
 - g. i medici sociali;
 - h. i medici e paramedici federali;
 - i. il Presidente Onorario, se designato dall'Assemblea Nazionale Elettiva
2. Gli atleti, gli associati degli affiliati, i dirigenti, i tecnici ed i medici sociali hanno formale rapporto con la F.A.S.I. attraverso l'Affiliato d'appartenenza e ne entrano a far parte al momento del tesseramento individuale.
3. I tecnici societari svolgono la loro attività nell'ambito degli Affiliati vengono iscritti nei ruoli federali come stabilito dal relativo Regolamento dei Tecnici.
4. I tecnici federali (coloro che svolgono la loro attività anche per le Squadre Nazionali ovvero nell'ambito delle attività direttamente gestite dalla Federazione) ed i giudici vengono tesserati direttamente alla F.A.S.I., all'atto dell'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

5. Il Presidente Onorario ha rapporto diretto di appartenenza alla F.A.S.I., entrandone a far parte al momento della sua designazione.

Art. 7 - TESSERATI

1. Il tesserato deve avere i seguenti requisiti:
 - a. non essere stato radiato da alcuna federazione o disciplina associata o da qualsiasi altro organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I. o dal C.I.P.;
 - b. essere esente da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione;
 - c. Non avere in corso squalifiche per violazione delle Norme Sportive Antidoping di alcuna federazione sportiva nazionale o disciplina associata.
2. Il tesserato ha i seguenti doveri:
 - a. osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dal C.I.P., dal I.P.C. e dagli organismi internazionali ai quali la F.A.S.I. aderisce;
 - b. deve comportarsi con correttezza, lealtà e probità, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive;
 - c. astenersi dall'uso di sostanze o di metodi che ne alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportive;
 - d. se atleta selezionato nelle rappresentative nazionali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della F.A.S.I., onorando il ruolo rappresentativo che gli viene conferito;
 - e. se tecnico, iscritto nei ruoli federali, operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale, dell'attività svolta;
 - f. se giudice di gara, partecipare, nella propria qualifica e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive, per assicurarne la regolarità e svolgere le proprie funzioni in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio;
 - g. attenersi al Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni;
 - h. ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati

relativi a gare organizzate nell'ambito della F.A.S.I., dell'I.F.S.C. o dell'I.P.C..¹

È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione.

3. Il tesserato ha il diritto:
 - a. di partecipare all'attività sportiva federale. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa hanno diritto, se richiesto, al mantenimento del tesseramento con l'Affiliato di appartenenza ed alla conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali fino al momento dell'interruzione dell'attività, per tutto il periodo della maternità e fino al loro rientro effettivo all'attività agonistica e comunque per un periodo massimo non superiore a due anni dall'interruzione;
 - b. di usufruire dei servizi predisposti dalla F.A.S.I.;
 - c. di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei prescritti requisiti;
 - d. se atleta, maggiorenne, in attività e regolarmente tesserato, di partecipare all'elettorato attivo;
 - e. se tecnico, maggiorenne, in attività e regolarmente iscritto nei ruoli federali, di partecipare all'elettorato attivo.
4. La F.A.S.I. riconosce il principio di libera prestazione delle attività sportive. Il vincolo sportivo ha durata annuale; lo svincolo può avvenire secondo le norme previste dal Regolamento Organico.
5. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.²

¹ Principio 16.2

² Principio 17.2

Art. 9 - AFFILIAZIONE ED AFFILIATI

1. Possono essere affiliati F.A.S.I.: le società sportive, le associazioni sportive, i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ne facciano richiesta; per i suddetti Enti l'affiliazione avviene anche in deroga ai principi e alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società e Associazioni sportive.
2. Con la presentazione della domanda di affiliazione **i soggetti di cui al comma 1 accettano**, anche nei confronti dei propri associati, il presente Statuto, il Regolamento Organico, i Regolamenti federali e tutte le deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti organi federali.
3. L'**Affiliato** deve avere i seguenti requisiti:
 - a. non avere scopo di lucro;
 - b. essere regolato dallo Statuto, ispirato al principio democratico e di pari opportunità ed essere riconosciuto ai sensi dell'art.90 della L.27/12/2002, n.289 e successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - c. **essere** soggetto all'ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà sportiva e probità la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport dell'Arrampicata Sportiva;
 - d. esercitare la sua attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base e favorire ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
 - e. **avere** un numero minimo di tesserati non inferiore a **quindici**, di cui almeno **quattro** atleti.
4. La F.A.S.I., previo riconoscimento ai fini sportivi effettuato dal Consiglio Federale se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., è tenuta a concedere l'affiliazione alle società e associazioni sportive, che praticano l'attività sportiva dell'Arrampicata Sportiva, sia agonistica, sia amatoriale, sia giovanile, se in

possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

5. Ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.A.S.I., cui le società o le associazioni intendono affiliarsi. Gli statuti e le relative variazioni sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa.
6. L'Affiliato deve essere amministrato da organi i cui componenti siano:
 - a. esenti da condanne per delitti dolosi, in corso di esecuzione;
 - b. esenti da radiazioni dalla F.A.S.I., da altre federazioni o discipline associate, o da altri organismi sportivi Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - c. esenti da provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione da ogni attività sportiva federale;
 - d. esenti da inibizioni a ricoprire cariche pubbliche.
7. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.³

Art. 13 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della F.A.S.I., ad essa spettano i poteri deliberativi.
2. È indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione.
3. L'Assemblea Nazionale è composta:
 - a. dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio Direttivo dello stesso Affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti

³ Principio 17.2

- di quanto stabilito al successivo comma 7. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti⁴;
- b. da un rappresentante degli atleti, per ciascun Affiliato avente diritto di voto, eletto dagli atleti in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;
 - c. dal rappresentante dei tecnici, per ciascun Affiliato avente diritto di voto, eletto dai tecnici in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e tesserati presso la società stessa;
 - d. dai tecnici federali ~~e giudici di gara~~, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo⁵.
4. Il diritto di voto è riconosciuto agli Affiliati alla Federazione iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale ed a condizione che, nei 12 mesi antecedenti la convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della F.A.S.I. L'effettività e continuità dell'attività sportiva sono attestate, tra l'altro, dalla partecipazione dell'Affiliato ai campionati provinciali, regionali o nazionali organizzati nell'ambito dei calendari federali⁶.
- ~~5. Gli affiliati, i tecnici federali ed i giudici di gara, o i delegati di tutte queste categorie, nonché i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, hanno diritto ad un voto ciascuno. Gli affiliati ed i loro delegati, oltre al voto di base, godono dei voti previsti dall'art. 51 del presente Statuto. I rappresentanti di atleti e tecnici e degli ufficiali di gara, eletti nelle rispettive assemblee di categoria, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non posso ricevere né rilasciare deleghe.~~

⁴ Principio 4.1.3.

⁵ Principio 5.4.

⁶ Principi 4.1.1 e 4.1.2.

Gli affiliati ovvero i loro delegati hanno diritto ad un voto ciascuno e, oltre al voto di base godono dei voti plurimi previsti dall'art. 51 del presente Statuto. I tecnici federali e i rappresentanti degli atleti e dei tecnici societari, hanno diritto ad un voto che ha il valore pari al 25% del singolo voto espresso dagli Affiliati. I tecnici federali, i rappresentanti di atleti e i tecnici sociali, devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non posso ricevere né rilasciare deleghe.

6. È preclusa la partecipazione o la presenza nell'Assemblea Nazionale a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o inibizione irrogate dagli Organi di Giustizia e, al momento, in corso di esecuzione. È altresì, preclusa la partecipazione a quanti non siano in regola con il versamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
7. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'assemblea nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ai rappresentanti di altro Affiliato avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di Affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:

- ~~1 delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;~~
- 2 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a ~~400~~ 300 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare ~~fino a 800~~ associazioni e società votanti tra 300 e 499;
- 4 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare ~~fino a 1500~~ associazioni e società votanti tra 500 e 999;
- 5 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre ~~1500~~ 1000 associazioni e società votanti.

La delega è redatta per iscritto su carta intestata dell'Affiliato delegante e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'Affiliato delegante;

- la denominazione dell’Affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante. ⁷

8. I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare alcun Affiliato, né direttamente, né per delega.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L’Assemblea Nazionale Straordinaria, salvo quanto diversamente stabilito, è convocata dal Presidente della Federazione, o da chi ne fa le veci, mediante ~~telefax~~ posta elettronica certificata **ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno**, spedita agli aventi diritto almeno quaranta giorni prima della data stabilita, contenente la data, l’ora, il luogo di svolgimento, l’ordine del giorno ed il numero di voti spettanti ad ogni avente diritto.
2. Nelle ipotesi di Assemblea Nazionale Elettiva e di Assemblea Nazionale Straordinaria celebrata in funzione elettiva, l’avviso di convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria generale secondo i voti di base e i voti plurimi conteggiati ai sensi del successivo art. 51, è trasmesso agli affiliati, a mezzo comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento. Entro lo stesso termine l’avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, **mediante posta elettronica ordinaria**, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici societari e ai tecnici federali. ~~giudici di gara~~. L’avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione. L’avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell’assemblea elettiva. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura Federale; a pena di inammissibilità, l’impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella sul sito internet federale, secondo le

⁷ Principio 6.4.1 e 6.4.7

modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.⁸

3. Il Consiglio Federale, all'atto dell'indizione dell'Assemblea Nazionale, nominerà la Commissione di Verifica dei Poteri.
4. Nell'Assemblea Nazionale Elettiva e nell'Assemblea Nazionale Straordinaria in funzione elettiva:
 - il Presidente dell'Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea⁹;
 - il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.¹⁰;
 - i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione di Scrutinio, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Le Assemblee Nazionali sono valide:
 - a. in prima convocazione: con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aventi diritto di voto¹¹;
 - b. in seconda convocazione, dopo un'ora dalla precedente: senza prescrizione minima di aventi diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 54 del presente Statuto.
2. Per la validità delle Assemblee Nazionali Elettive e delle Assemblee Nazionali Straordinarie celebrate in funzione elettiva è richiesta, in seconda convocazione, la presenza, anche per delega, di almeno 1/3 degli aventi diritto di voto¹²; **a tal proposito si considerano come aventi diritto di voto solo i rappresentati degli affiliati (no Atleti - no Tecnici).**
3. In ogni caso di contestazione in merito alla validità dell'Assemblea Nazionale ed avverso le delibere assembleari, così come in caso di contestazioni relative alla mancata o errata attribuzione dei diritti di voto, può essere proposto ricorso al Tribunale Federale

8 Principio 6.1.6.

9 Principio 6.1.7.

10 Principio 6.5.

11 Principio 4.2.6.

12 Principio 4.2.6 e 6.1.4.

secondo le modalità previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 18 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. Alle Assemblee Nazionali partecipano, con diritto di voto, i rappresentanti degli affiliati, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, i tecnici federali ~~e giudici di gara~~, così come all'art. 13, del presente Statuto.
2. Alle Assemblee Nazionali partecipano, altresì, senza diritto di voto:
 - a. il Presidente della Federazione;
 - b. gli Affiliati che non sono in possesso dei requisiti per il diritto al voto;
 - c. i componenti del Consiglio Federale;
 - d. i componenti ¹³del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. i componenti degli Organi di Giustizia e degli altri organi di gestione della giustizia federale;
 - f. i componenti delle Commissioni federali;
 - g. i Giudici di Gara;
 - h. i Presidenti regionali od i loro delegati;
 - i. i Delegati regionali;
 - j. i rappresentanti degli Enti citati all'art. 9.1.;
 - k. i candidati alle cariche, nelle Assemblee elettive;
 - l. il Presidente Onorario.

Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
2. Il Consiglio Federale è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'attività amministrativa e gestionale della F.A.S.I., esercita il controllo sugli Organi della F.A.S.I. e sugli affiliati e, attraverso questi, sulle loro articolazioni interne. Il Consiglio Federale verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-

13 Principio 11.4

sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

3. Il Consiglio Federale non può esercitare alcun controllo sugli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali operano in completa autonomia.
4. Il Consiglio Federale è composto:
 - a. dal Presidente;
 - b. da dieci Consiglieri¹⁴.
5. Il Presidente è eletto da tutti gli aventi diritto di voto.
6. I dieci Consiglieri vengono eletti con la seguente procedura:
 - a. sette Consiglieri vengono eletti dagli affiliati, con diritto di voto (massimo cinque preferenze);
 - b. due Consiglieri vengono eletti dagli atleti, per mezzo dei rappresentanti della categoria, assicurando forme di equa rappresentanza di atlete e atleti (massimo una preferenza);
 - c. un Consigliere viene eletto dai tecnici federali e, per mezzo dei rappresentanti della categoria, dai tecnici sociali;
 - d. ~~un consigliere viene eletto dai giudici di gara, per mezzo dei rappresentanti della categoria.~~

Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio Federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali¹⁵.

7. L'elezione dei Consiglieri Federali avviene con l'espressione di preferenze. Da 2 a 4 consiglieri da eleggere 1 in meno dei posti disponibili, da 5 a 8 consiglieri da eleggere 2 in meno dei posti disponibili. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili¹⁶. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
8. Il Segretario della Federazione, o il suo delegato, funge da Segretario del Consiglio Federale.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale.

14 Principio 3.3, lett. a).

15 Principio 5.1.5.

16 Principio 7.2 bis.

10. Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico, salvo i casi previsti di decadenza anticipata.
11. Il Presidente della F.A.S.I., o chi ne fa le veci, può invitare alle riunioni del Consiglio Federale, in veste consultiva, quando la presenza sia necessaria in relazione ai punti indicati nell'ordine del Giorno:
 - a. I presidenti Regionali ovvero i Delegati Regionali in carica;
 - b. Il Segretario Nazionale della Commissione Giudici di Gara;
 - c. Il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali;
 - d. L'eventuale Presidente Onorario della Federazione;
 - e. Il Presidente della Federazione Internazionale, ovvero suo delegato;
12. Partecipano, altresì al Consiglio Federale, senza diritto di voto i rappresentanti dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato di cui al successivo art. 47,

Art. 23 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente della Federazione, anche in seguito alla richiesta esplicita di almeno sei dei suoi membri. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica ordinaria almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza o necessità è consentito convocare il Consiglio Federale con preavviso non inferiore a due giorni.
2. Il Consiglio Federale si riunisce:
 - 1) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
 - 2) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno sei dei suoi membri.
3. Possono, altresì, essere ammessi senza diritto di voto e previo invito da parte del Presidente Federale, oltre ai soggetti indicati negli artt. 22, c. 11 e 12, in qualità di esperti, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro i quali il Consiglio Federale riconosca particolarmente qualificati in merito a specifiche attività federali.
4. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno.

5. Il Consiglio Federale è validamente costituito, quando siano presenti il Presidente Federale o chi ne fa le veci ed almeno cinque Consiglieri.
6. Il voto, pena la nullità, è personale e non delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. È possibile tenere le riunioni del Consiglio, con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in audio conferenza o audio-video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'adunanza ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento del Consiglio, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione il luogo o i luoghi audio/video collegati a cura della Federazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
9. Per le sole deliberazioni relative alle affiliazioni, in alternativa alla convocazione del Consiglio Federale le decisioni dello stesso potranno essere assunte secondo il metodo della consultazione scritta. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare l'elenco delle associazioni e società sportive richiedenti l'affiliazione; copia di tale documento dovrà essere trasmessa, **a mezzo posta elettronica ordinaria**, a tutti i consiglieri i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere, **a mezzo posta elettronica ordinaria**, alla Segreteria federale apposita dichiarazione scritta

nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, in ogni caso, il motivo della loro contrarietà o astensione. Le decisioni del Consiglio Federale adottate ai sensi del presente articolo, sono prese in ogni caso a maggioranza semplice dei Consiglieri e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni del Consiglio Federale.

Art. 24 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale:

- a. formula le proposte di revisione o modifica dello Statuto federale sottoponendole all'Assemblea Nazionale Straordinaria, per l'approvazione;
- b. indice l'Assemblea Nazionale;
- c. realizza i fini istitutivi di cui all'art. 3, del presente Statuto;
- d. elegge, nel suo seno, ~~cinque~~ **tre** Consiglieri Federali quali componenti il Consiglio di Presidenza Federale;
- e. delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
- f. esercita poteri di controllo sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g. dirige ed amministra l'attività federale, anche mediante la determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi inclusi gli eventuali meccanismi di promozione e retrocessione;
- h. amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione essendone l'Organo di gestione e di amministrazione;**
- i. predispone i bilanci programmatici di indirizzo in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali;
- j. approva, entro il 30 aprile, il bilancio d'esercizio da sottoporre, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;

- k. approva ogni anno, entro il 30 novembre, il bilancio di previsione e, successivamente, le relative variazioni da trasmettere unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti al C.O.N.I.;
- l. nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di garanzia, se istituita;
- m. ~~predispone e~~ delibera i Regolamenti Federali, trasmettendo al C.O.N.I., per l'approvazione ai fini sportivi, i Regolamenti attuativi dello Statuto;
- n. nomina le commissioni, i gruppi di studio e affida incarichi a esperti su materie attinenti all'Arrampicata Sportiva, determinandone la durata e gli eventuali criteri per i compensi;
- o. istituisce, laddove opportuno, settori federali;
- p. disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale;
- q. nomina i Delegati Regionali ~~e Provinciali~~;
- r. determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- s. ratifica, nella prima riunione utile i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- t. delibera sulle azioni in giudizio e sulla resistenza in giudizio della F.A.S.I.;
- u. delibera sulle domande di affiliazione;
- v. delibera il riconoscimento, ai fini sportivi degli Affiliati, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- w. emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- x. delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- y. delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo il caso di cui all'art. 15, terzo comma del presente Statuto,

- relativo alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- z. esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee Regionali e Provinciali (laddove costituite) per le elezioni dei componenti i propri organi direttivi;
- aa. provvede, per gravi irregolarità di gestione, per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, oltre che in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Consigli Regionali e Provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei 60 giorni provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva, che si terrà nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- bb. concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento; amnistia e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping;
- cc. propone all'Assemblea Nazionale Elettiva la designazione del Presidente Onorario;
- dd. approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione da trasmettere al C.O.N.I., un prospetto annuale di previsione di spesa riferito alle attività paralimpiche e, successivamente, le relative variazioni, corredati da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dal parere del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP;
- ee. approva annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio d'esercizio da trasmettere al C.O.N.I., il rendiconto consuntivo riferito alle attività paralimpiche, corredato da una relazione tecnica-amministrativa del Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti designato al controllo dell'attività paralimpica ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP.

2. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto dal precedente comma, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA FEDERALE

1. Il Consiglio Federale può istituire il Consiglio di Presidenza Federale, con la funzione di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Consiglio è composto dal Presidente della F.A.S.I., che lo presiede, dal Vicepresidente e da ~~cinque~~ tre Consiglieri, ~~di cui un atleta, un tecnico ed un giudice di gara~~, tutti eletti dal Consiglio Federale.
3. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Segretario della F.A.S.I., o un suo delegato, senza diritto al voto.
4. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri, compreso il Presidente della F.A.S.I. o, in sua assenza, il Vicepresidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Il Consiglio di Presidenza Federale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.
6. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Consiglio di Presidenza dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Art. 32 - ORGANI PERIFERICI E FUNZIONI

1. L'organizzazione periferica della F.A.S.I. è costituita da:
 - a. Assemblea Regionale;
 - b. Presidente Regionale;
 - c. Consiglio Regionale;
 - d. Delegato Regionale;
 - e. Assemblea Provinciale;
 - f. Presidente Provinciale;

g. Consiglio Provinciale;

~~h. Delegato Provinciale.~~

2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali della F.A.S.I., i Consigli e i Delegati Regionali ed i Consigli ~~e Delegati Provinciali~~ rappresentano la F.A.S.I. nel territorio di competenza.

Art. 33 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede ~~o residenza~~ nel territorio della Regione, ~~ovvero tesserati presso un Affiliato avente sede nel territorio della Regione medesima-~~ aventi diritto di voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla F.A.S.I., e dai Tecnici federali ~~e Giudici di gara~~ residenti nella Regione ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.
2. Partecipano inoltre, senza diritto di voto un rappresentante del Consiglio Federale, i Presidenti ~~ed i delegati~~ provinciali ~~se eletti~~.
- ~~3. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale, entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.~~
4. Il Consiglio Regionale può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea Regionale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente Regionale.
5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla Regione, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea Regionale in sessione Straordinaria.
6. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale o la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi diritto di voto nelle assemblee di categoria o dai tecnici federali residenti nella Regione.

7. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti misure:

- 1, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
- 2, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;
- 3, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- 4, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- 5, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.¹⁷

Le deleghe sono redatte in conformità a quanto previsto dall'art. 13.7 del presente Statuto.

8. L'Assemblea Regionale Elettiva:

- a. deve svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo ai giochi olimpici estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva;
- b. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale.

9. L'Assemblea regionale Straordinaria:

- a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

10. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti che è determinato ai sensi dell'art. 51 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali, e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee

¹⁷ Principio 6.4.3.

Regionali non possono rappresentare alcun Affiliato, né direttamente, né per delega.

Art. 34 - CONSIGLI REGIONALI

1. Il Consiglio Regionale è costituito nelle Regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.
2. Il Consiglio regionale è retto da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente Regionale e da sei Consiglieri, di cui un atleta, e un tecnico ~~ed un giudice di gara, se candidato, in mancanza del quale la carica sarà vacante~~, eletti dall'Assemblea Regionale Elettiva per la durata di un quadriennio olimpico. Il numero dei componenti dei consigli regionali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale¹⁸.
3. Nel corso della prima riunione il Consiglio Regionale elegge tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vicepresidente.
4. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale, ~~sempre che sussista il requisito di cui al comma 1 del presente articolo.~~
5. Il Consiglio Regionale assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.
6. Il Consiglio Regionale ha le seguenti funzioni:
 - a. cura la propaganda della Arrampicata Sportiva nella propria giurisdizione;
 - b. compila il calendario delle manifestazioni regionali e avanza proposte al Consiglio Federale, per manifestazioni nazionali o internazionali;
 - c. ~~esprime il proprio parere non vincolante sulle domande di affiliazione della Regione;~~
 - d. ~~adempie a tutte le norme relative al tesseramento alla F.A.S.I., nell'ambito regionale;~~
 - e. ~~Predisporre il preventivo di spesa annuale e la relazione previsionale delle attività, la relazione delle attività~~

¹⁸ Principio 3.3 lett. a).

svolte, nel rispetto delle linee di indirizzo emanate dal Consiglio Federale;

7. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto e relative al Consiglio Federale.

Art. 35 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'assemblea regionale, con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.A.S.I. e, per quanto alla presentazione delle candidature, secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio regionale:
 - a. rappresenta la F.A.S.I. ai fini sportivi, nel territorio di competenza;
 - b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale;
 - c. convoca l'Assemblea regionale nei casi stabiliti, con il rispetto dei termini;
 - d. **fornisce assistenza agli Affiliati della Propria Regione;**
 - e. svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente della F.A.S.I., in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative al Presidente della F.A.S.I., contenute nel presente Statuto.
4. Per concorrere all'elezione di Presidente del Consiglio Regionale, oltre ai requisiti richiesti dall'art. 48, del presente Statuto, occorre essere tesserati da almeno due anni.

Art. 36 - DELEGATO REGIONALE

1. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Federale nelle Regioni con meno di dieci affiliati.

2. Il Delegato Regionale esplica, **come specificato nel regolamento Organico**, funzioni di promozione e coordinamento delle attività svolte in ambito regionale.
3. Il Delegato Regionale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
4. Il Delegato Regionale ha l'obbligo di inviare alla F.A.S.I., **ogni anno**, una relazione sullo sviluppo organizzativo nella Regione di competenza, al fine di consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni in merito ed adottare i provvedimenti necessari.

Art. 37 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti degli Affiliati e dai rappresentanti degli atleti tesserati e dei tecnici, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo - con sede nel territorio della Provincia ovvero **tesserati presso un Affiliato avente sede nel territorio della Provincia**- aventi diritto di voto, o dai loro delegati, purché membri del Consiglio Direttivo delle società e regolarmente tesserati alla F.A.S.I., e dai tecnici federali ~~e Giudici di gara~~ residenti nella Provincia ed in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo.
2. L'Assemblea provinciale è indetta dal Consiglio Provinciale, **laddove eletto**, ed è convocata dal Presidente Provinciale, ~~entro il 15 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi ed in ogni caso prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva~~.
3. Il Consiglio Provinciale, **laddove eletto**, può indire, quando lo ritenga opportuno, l'Assemblea Provinciale Straordinaria che verrà convocata dal Presidente provinciale.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, appartenenti alla provincia, che rappresentano non meno di 1/3 dei voti, si deve indire l'Assemblea provinciale in sessione Straordinaria.
5. Deve altresì essere indetta, qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio Provinciale, **laddove eletto**, la metà più uno degli atleti o dei tecnici societari maggiorenni aventi

diritto di voto nelle assemblee di categoria e dai Tecnici federali residenti nella Provincia.

6. Nelle Assemblee delle Province è ammessa, in presenza di almeno 20 affiliati aventi diritto di voto¹⁹, una sola delega, la quale deve essere redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 13.7 del presente statuto.
7. L'Assemblea Provinciale Elettiva:
 - a. elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Provinciale.
8. L'Assemblea Provinciale Straordinaria:
 - a. provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. Gli affiliati hanno diritto ad un numero di voti, così come previsto dall'art. 51 del presente Statuto. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici sociali e i Tecnici federali hanno diritto ad un voto ciascuno.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni stabilite per l'Assemblea Nazionale, nel presente Statuto; in particolare i Presidenti ed i Consiglieri provinciali ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Provinciali non possono rappresentare alcun Affiliato, né direttamente, né per delega.

Art. 38 - CONSIGLI PROVINCIALI

1. Il Consiglio Provinciale è costituito, **laddove il Consiglio Federale ne dovesse ravvisare la necessità per numero di Affiliati presenti pari ad almeno 10 ovvero per estensione del territorio e solo nel caso in cui la costituzione sia ritenuta necessaria ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio**, nelle Province in cui vi siano almeno dieci affiliati con diritto di voto.

¹⁹ Principio 6.4.4.

2. Il Consiglio Provinciale è retto da un Consiglio direttivo costituito dal Presidente provinciale e da un numero di membri deciso dall'Assemblea Provinciale tra un minimo di quattro ad un massimo di sei, di cui un atleta e un tecnico ~~ed un giudice di gara, se candidato, in mancanza del quale la carica sarà ricoperta da altro membro espresso dagli affiliati~~, eletti dall'Assemblea provinciale elettiva per la durata di un quadriennio olimpico. Il numero dei membri è deciso in funzione della effettiva disponibilità di candidati assicurando, ove possibile, il numero massimo di sei. Il numero dei componenti dei consigli provinciali non può in ogni caso superare il numero dei componenti del Consiglio Federale²⁰.
3. Nel corso della prima riunione il Consiglio Provinciale elegge, tra i propri componenti ed a scrutinio segreto, un Vicepresidente.
4. Il Consiglio Provinciale ha le seguenti funzioni:
 - a. collabora con il Consiglio Regionale;
 - ~~b. riceve ed istruisce le domande di affiliazione e riaffiliazione;~~
 - ~~c. cura il tesseramento;~~
 - ~~d. cura l'iscrizione ai campionati degli atleti;~~
 - e. organizza le fasi provinciali dei campionati;
 - f. approva le competizioni a carattere provinciale.
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

~~Art. 40 - DELEGATO PROVINCIALE~~

- ~~1. Il Delegato provinciale è nominato dal Consiglio Federale laddove il Consiglio Federale ne dovesse ravvisare la necessità per numero di Affiliati presenti ovvero per estensione del territorio nelle Province con meno di dieci affiliati.~~
- ~~2. Il Delegato Provinciale ha il compito di promuovere e svolgere le attività federali, nell'ambito provinciale.~~

²⁰ Principio 3.3 lett. a).

- ~~3. Il Delegato provinciale ha incarico quadriennale coincidente col quadriennio olimpico e può essere riconfermato, decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.~~
- ~~4. Il Delegato Provinciale ha l'obbligo di inviare, a fine anno, tramite il competente Consiglio o Delegato Regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato onde consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.~~

Art. 46 - STRUTTURE FEDERALI

1. Il Consiglio federale, all'inizio del quadriennio olimpico, provvede a nominare i seguenti Organismi:
 - a. Segreteria federale;
 - b. Commissione Tecnica nazionale;
 - c. Commissione medica;
 - d. Commissione nazionale Giudici di Gara;
 - e. Commissione Studi, Ricerche e formazione.
2. L'Organico ed i compiti della Segreteria Federale e delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento Organico. Le Commissioni, hanno durata quadriennale, in coincidenza col ciclo olimpico.
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di un più efficiente sviluppo delle attività federali, il Consiglio Federale ha la facoltà di istituire altri Organismi, a tempo determinato.
4. Con esclusione della Segreteria Federale, **gli Organismi, le Commissioni, i Gruppi di Lavoro, i Comitati, etc.**, sopra indicati, si sciolgono automaticamente, in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 51 - DIRITTO DI VOTO E COMPUTO DEI VOTI

1. Ogni Affiliato che abbia maturato l'anzianità di affiliazione, in aggiunta al voto di base, così come stabilito dall'art. 13, quinto comma, ha diritto ai voti plurimi ~~voti incluso il voto di base²¹~~ **in base ai seguenti risultati sportivi:**

²¹ Conforme al Principio 4.2.4, poiché i limiti indicati nello Statuto previgente sono più stringenti di quelli previsti da tale Principio.

- a. CINQUE VOTI all'Affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva agli ultimi Giochi Olimpici estivi precedenti l'Assemblea;
 - b. CINQUE VOTI all'Affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva ai Campionati Mondiali Assoluti dell'ultimo anno precedente l'assemblea;
 - c. TRE VOTI, DUE VOTI E UN VOTO, per ciascuna disciplina, all'Affiliato di appartenenza dell'atleta che nella partecipazione ad uno dei Campionati Italiani Assoluti, disputatisi l'anno precedente lo svolgimento dell'assemblea, si sia classificato rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo posto;
 - d. TRE VOTI all'Affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva ai Campionati Mondiali Giovanili dell'ultimo anno precedente l'assemblea;
 - e. UN VOTO, per ciascuna disciplina, all'Affiliato di appartenenza dell'atleta che nella partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili disputatisi l'anno precedente lo svolgimento dell'assemblea, si sia classificato rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo posto.
2. Voti plurimi agli affiliati delle discipline paralimpiche in conseguenza dei risultati ottenuti nelle categorie senior delle varie discipline:
- a. CINQUE voti all'Affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva agli ultimi Giochi Paralimpici Estivi precedenti l'Assemblea.
 - b. CINQUE voti all'Affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva ai Campionati Mondiali dell'ultimo anno precedente l'Assemblea, in una delle discipline comprese fra quelle praticate nell'ambito dei Giochi Paralimpici Estivi;
 - c. TRE VOTI all'Affiliato che abbia fornito uno o più atleti per la partecipazione effettiva ai Campionati Mondiali (con esclusione della categoria "Giovanile") dell'ultimo anno precedente l'assemblea in una delle discipline non comprese fra quelle praticate nell'ambito delle Olimpiadi Estive;

- d. TRE, DUE, UN voto per ciascuna disciplina, all'Affiliato di appartenenza dell'atleta che nella partecipazione ad uno dei Campionati Italiani Assoluti di una disciplina ricompresa nei Giochi Paralimpici Estivi, disputatisi l'anno precedente lo svolgimento dell'assemblea, si sia classificato rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo posto;
 - e. UN voto per ciascuna disciplina, all'Affiliato di appartenenza dell'atleta che nella partecipazione ad uno dei Campionati Italiani Assoluti di una disciplina non ricompresa nei Giochi Paralimpici Estivi, disputatisi l'anno precedente lo svolgimento dell'assemblea, si sia classificato rispettivamente al primo, al secondo o al terzo posto.
3. Ai fini assembleari ogni Affiliato potrà in ogni caso esprimere un numero massimo di 6 (sei) voti compreso quello di base.
- ~~4. I voti sono determinati dividendo per dieci i punteggi attribuiti in base ai seguenti risultati agonistici ed arrotondando all'unità di voto più prossima:~~
- ~~a. 10 (dieci) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa o del Campionato del Mondo;~~
 - ~~b. 7 (sette) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;~~
 - ~~c. 5 (cinque) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;~~
 - ~~d. 4 (quattro) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F dal quarto al sesto classificato nella Coppa o del Campionato del Mondo;~~
 - ~~e. 3 (tre) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;~~
 - ~~f. 2 (due) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;~~
 - ~~g. 1 (uno) punto all'Affiliato, per l'atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nella Coppa o del Campionato del Mondo;~~
 - ~~h. 8 (otto) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F vincitore del Campionato Europeo;~~

- ~~i. 6 (sei) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F secondo classificato del Campionato Europeo;~~
- ~~j. 5 (cinque) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F terzo classificato del Campionato Europeo;~~
- ~~k. 4 (quattro) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto del Campionato Europeo;~~
- ~~l. 3 (tre) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F classificato dal settimo al decimo posto del Campionato Europeo;~~
- ~~m. 2 (due) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F classificato dall’undicesimo al ventesimo posto del Campionato Europeo;~~
- ~~n. 1 (uno) punto all’Affiliato, per l’atleta M/F classificato dal ventunesimo al trentesimo posto nel Campionato Europeo;~~
- ~~o. 5 (cinque) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F vincitore della Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;~~
- ~~p. 4 (quattro) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;~~
- ~~q. 3 (tre) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;~~
- ~~r. 2 (due) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F classificato dal quarto al sesto posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;~~
- ~~s. 1 (uno) punto all’Affiliato, per gli atleti M/F classificati dal settimo al decimo posto nella Coppa Italia o Campionato Italiano o Circuito Internazionale Giovanile riconosciuto IFSC;~~
- ~~t. 7 (sette) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F vincitore del Campionato nel Mondo Giovanile;~~
- ~~u. 5 (cinque) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F secondo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;~~
- ~~v. 4 (quattro) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F terzo classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;~~
- ~~w. 3 (tre) punti all’Affiliato, per l’atleta M/F quarto classificato nel Campionato del Mondo Giovanile;~~

- ~~x. 2 (due) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F classificato dal quinto al sesto posto nel Campionato del Mondo Giovanile;~~
- ~~y. 1 (uno) punto all'Affiliato, per l'atleta M/F classificato dal settimo all'ottavo posto nel Campionato del Mondo Giovanile;~~
- ~~z. 3 (tre) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F vincitore della Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;~~
- ~~aa. 2 (due) punti all'Affiliato, per l'atleta M/F secondo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;~~
- ~~bb. 1 (uno) punto all'Affiliato, per l'atleta M/F terzo classificato nella Coppa Italia giovanile o Campionato Italiano giovanile;~~
- ~~cc. 3 (tre) punti massimi, non cumulabili, all'Affiliato per l'organizzazione del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo o di una prova della Coppa del Mondo;~~
- ~~dd. 2 (due) punti massimi, non cumulabili, all'Affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano assoluto o di una prova della Coppa Italia;~~
- ~~ee. 1 (uno) punto massimo, non cumulabile, all'Affiliato per l'organizzazione del Campionato Italiano giovanile o di una prova della Coppa Italia o di una prova del Campionato Regionale Assoluto.~~

- ~~5. Analoghi punteggi spetteranno in ordine alle corrispondenti competizioni del paraclimbing, come disciplinate da appositi regolamenti.~~
6. I suddetti voti plurimi saranno assegnati agli affiliati, per l'anno precedente all'anno di svolgimento dell'assemblea per gli atleti di categoria maschile o femminile, presenti nelle classifiche di ciascuna ~~disciplina specialità (Difficoltà, Bouldering e Velocità)~~ a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti. ~~I voti relativi all'organizzazione delle gare spettano unicamente agli affiliati che, contestualmente, abbiano svolto l'attività agonistica compresa nei calendari federali ed in ogni caso in misura non superiore,~~

~~seggetta pertanto a riduzione proporzionale, al 20% del totale dei voti di base spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto di voto.~~

7. Il calcolo dei voti dovrà risultare ben definito e non dovrà dar luogo a maggioranze precostituite.

Art. 52 - DURATA E GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dai regolamenti federali, le cariche federali elettive e di nomina, gli Organi di Giustizia e il Procuratore Federale hanno durata di quattro anni e decadono, automaticamente, allo scadere del quadriennio olimpico.
2. ~~Il Presidente e i membri degli organi direttivi, salvo diversa disposizione normativa, possono svolgere più mandati; in caso di candidatura dei medesimi successiva al terzo mandato consecutivo, saranno eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi.~~
3. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.
4. Per il miglior svolgimento del proprio incarico, al Presidente Federale ed ai componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche potranno essere assegnate indennità, la cui entità sarà determinata dal Consiglio Federale in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 64 - NORMA TRANSITORIA

1. L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 13, comma 4, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024²².
2. ~~Il Presidente Federale, i Presidenti Regionali e Provinciali, i componenti del Consiglio Federale e dei Consigli Regionali e Provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre~~

²² Principio 4.1.1.

~~mandati di cui agli artt. 20, comma 9, e 48, comma 3, del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi²³.~~

3. ~~Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al Presidente Federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 20, comma 1. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 20, comma 1 e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 20, comma 1, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, occorre celebrare una nuova Assemblea Elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.~~

²³ Legge 8/2018.